

Circolare del 28 Dicembre 2006

a cura
dello Studio De Vito e Associati

Partecipazioni “pex” ancora in attesa di chiarimenti.

Sono intervenuti in questa Circolare: Dr. Gaetano De Vito, Dr. Davide Tersigni.

00198 Roma
Via S. Marino 12
Telefono 06 8549191 r.a.
Fax 06 8549249

20122 Milano
Piazza del Duomo 20
Telefono 02 878 281 r.a.
Fax 02 861 375

P.IVA – Cod. Fisc. 04011511005
g.devito@devitoassociati.com
www.devitoassociati.com

La disciplina delle società non operative, definite anche di comodo, ha subito modifiche prima con il D.L. 223/06 e poi con i commi 109 e seguenti del maxi-emendamento alla Finanziaria 2007; i continui interventi legislativi hanno introdotto notevoli cambiamenti all'art. 30 della Legge n. 724/94, avente ad oggetto la disciplina di tali società, inasprendo, tra l'altro, i parametri di operatività e redditività delle stesse.

Le società non operative, sia di persone che di capitali, sono soggette ad una normativa particolare poiché non finalizzate allo svolgimento di un'attività economica commerciale, ma soltanto alla gestione di un patrimonio di tipo mobiliare o immobiliare.

E' il caso di ricordare che tale normativa presuppone il conseguimento di un reddito minimo per le società che abbiano conseguito un ammontare di ricavi inferiore ad un importo determinato forfetariamente.

A seguito delle ultime modifiche legislative, non sembra che chiarezza sia stata fatta in merito alla sorte delle partecipazioni sociali dotate dei requisiti per l'esenzione (*participation exemption*): mentre qualsiasi dubbio sul trattamento delle obbligazioni, delle partecipazioni in società di persone e di altri strumenti finanziari pare essere risolto, incertezze rimangono su quello delle *pex*, poiché non è stato definitivamente chiarito.

In particolare, si è precisato che per determinare l'operatività o meno di una società di gestione di partecipazioni sociali occorre assoggettare all'aliquota del 2% non solo il valore dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettera c) del Tuir, come inizialmente previsto, ma anche quello dei beni elencati alle successive lettere d) ed e). Infatti, prima di tali modifiche le obbligazioni e gli strumenti finanziari avrebbero scontato l'aliquota più alta del 15% nella qualità di altre immobilizzazioni.

Bisogna notare come la trasformazione del "vecchio" articolo 53 del Tuir nel nuovo articolo 85, a seguito della riforma fiscale attuata dal D.Lgs. 344/03 ed in vigore dal 2004, non è stata un semplice adeguamento della numerazione degli articoli del nuovo Tuir, ma ha determinato una notevole differenza di contenuto tra le due norme: la lettera c) dell'articolo 53, primo comma, considerava le azioni, quote, altri titoli e obbligazioni, mentre tali elementi sono elencati nell'articolo 85, primo comma, rispettivamente nelle lettere c) ed e). Inoltre, è stata introdotta la lettera d) che indica gli strumenti finanziari simili alle azioni, la cui disciplina è contenuta negli artt. 2346 e seguenti del c.c..

Gli "aggiustamenti" apportati dall'emendamento hanno evitato l'incoerente diverso trattamento delle partecipazioni sociali, dal momento che quelle in società di capitali avrebbero scontato l'aliquota presuntiva del 2% a discapito di quelle in società di persone nei cui confronti avrebbe trovato applicazione il 15%, e che l'aliquota del 15% fosse applicata anche alle obbligazioni e altri strumenti finanziari diversi dalle azioni.

Il dubbio che ancora rimane senza una precisa e chiara soluzione è quello relativo al trattamento delle partecipazioni che godono dei requisiti per l'esenzione (*Pex*) prevista dall'art. 87 del Tuir: non vi è certezza sulla loro inclusione o meno tra l'ammontare totale delle partecipazioni da considerare per il calcolo dell'operatività e redditività.

Considerando il tenore letterale della norma, appare lecito escluderle dalla disciplina sulle società di comodo, dal momento che l'art. 85, comma 1, lettera c) del Tuir recita: "*i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all' [articolo 73](#), che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all' [articolo 87](#), anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all' [articolo 73, comma 1, lettera d\)](#), si applica il [comma 2 dell'articolo 44](#)".*

Decisamente opposto sembra essere il parere dell'Amministrazione Finanziaria che sostiene, infatti, che il maxi-emendamento alla Finanziaria 2007 specifica solo l'applicabilità dell'aliquota del 2% anche alle obbligazioni e agli strumenti finanziari oltre che alle partecipazioni sociali, ma non fugge ogni dubbio circa l'inclusione o meno delle *pex* ai fini del calcolo dell'operatività e redditività. Conseguentemente, l'Agenzia

delle Entrate ritiene corretto ribadire il loro trattamento, precisato nella Circolare Ministeriale 6/06, in base alla quale le stesse concorreranno, insieme alle altre partecipazioni sociali, alla verifica della operatività e redditività, scontando, quindi, le aliquote presuntive, rispettivamente, del 2% e dell'1,5%.

E' il caso, inoltre, di fare attenzione al trattamento delle componenti reddituali derivanti da tali partecipazioni, che per espressa disposizione di legge possono considerarsi non imponibili: se da un lato tali partecipazioni sono rilevanti, dall'altro i dividendi e le plusvalenze, entrambi esenti¹, concorreranno ad aumentare il reddito dichiarato, qualora questo dovesse essere integrato in quanto inferiore a quello minimo.

Alla stregua di tali considerazioni, il trattamento delle partecipazioni con "requisiti *pex*" sembra non essere univoco ma oggetto di diverse interpretazioni, del resto diametralmente opposte, a seconda delle esigenze e degli interessi in gioco.

Alcuni esempi aiuteranno a capire le conseguenze sul carico fiscale derivante dalla inclusione o meno nell'elenco dei beni rilevanti delle partecipazioni qualificate *pex*.

Esempio

Si consideri una società che negli ultimi tre esercizi presenti i seguenti beni patrimoniali e che nel corso del 2006 abbia

¹ L'art. 87 del Tuir dispone l'esenzione del 91%, dal 2007 dell'84%, delle plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni dotate dei requisiti della esenzione; il secondo comma dell'art. 89 del Tuir dispone l'esenzione del 95% dei dividendi.

conseguito un utile pari a € 5.000, di cui 3.000 da dividendi.

A): calcolo della operatività considerando le partecipazioni "pex" iscritte in bilancio

Anni	2004	2005	2006
Beni art. 85 Tuir			
Partecipazioni pex	85.000	85.000	250.000
Partecipazioni non pex	185.000	185.000	320.000
Obbligazioni	50.000	100.000	60.000

Procediamo al calcolo dei **ricavi presuntivi medi**:

	2004	2005	2006	Totale	Media triennio	Percentuali	Ricavi minimi presunti
Partecipazioni pex	85.000	85.000	250.000	420.000	140.000	2%	2.800
Partecipazioni non pex	185.000	185.000	320.000	690.000	230.000	2%	4.600
Obbligazioni	50.000	100.000	60.000	210.000	70.000	2%	1.400
Totale							8.800

Procediamo al calcolo dei **ricavi effettivi medi ipotizzati**:

	2004	2005	2006	Totale	Media triennio
Proventi finanziari	4.800	5.000	6.400	16.200	5.400

Dal confronto dei ricavi effettivi medi ipotizzati con quelli presuntivi medi, risulta una società non operativa, poiché i ricavi presuntivi medi di € 8.800 risultano essere maggiori di quelli effettivi medi ipotizzati pari a € 5.400; pertanto occorrerà procedere al calcolo del reddito minimo presunto.

Reddito minimo presunto

	2006	Totale	Percentuali	Reddito minimo
Partecipazioni pex	250.000	250.000	1,5%	3.750
Partecipazioni non pex	320.000	320.000	1.5%	4.800
Obbligazioni	60.000	60.000	1.5%	900
Tot.				9.450

Tale reddito minimo presunto emerge dall'applicazione dell' 1,5% al valore delle partecipazioni ed obbligazioni possedute nell'esercizio; ne consegue che, ipotizzando un utile di € 5.000, la Società dovrà integrare il proprio reddito come segue:

reddito minimo: 9.450

reddito dichiarato: 2.150, derivante dalla differenza tra l'utile civilistico pari a € 5.000 ed il reddito esente pari a € 2.850,

cioè il 95% di 3.000².

L'adeguamento del reddito dichiarato a quello imponibile minimo sarà effettuato integrando il reddito dichiarato della differenza tra il reddito imponibile minimo ed il reddito dichiarato aumentato della parte di reddito non soggetta ad imposizione per specifiche disposizione di legge.

9.450 -
 5.000 =

 4.450 differenza di integrazione

2.150+
 4.450

 6.600 reddito da dichiarare.

Il carico fiscale della società sarà:

Ires: 33% su 6.600= 2.178

B): calcolo della operatività non considerando le partecipazioni "pex" iscritte in bilancio

Anni	2004	2005	2006
Beni art. 85 Tuir			
Partecipazioni pex	-	-	-
Partecipazioni non pex	185.000	185.000	320.000
Obbligazioni	50.000	100.000	60.000

Procediamo al calcolo dei **ricavi presuntivi medi**:

	2004	2005	2006	Totale	Media triennio	Percentuali	Ricavi minimi presunti
Partecipazioni pex	-	-	-	-	-	-	-
Partecipazioni non pex	185.000	185.000	320.000	690.000	230.000	2%	4.600
Obbligazioni	50.000	100.000	60.000	210.000	70.000	2%	1.400
Totale							6.000

Procediamo al calcolo dei **ricavi effettivi medi ipotizzati**:

	2004	2005	2006	Totale	Media triennio
Proventi finanziari	4.800	5.000	6.400	16.200	5.400

Dal confronto dei ricavi effettivi medi ipotizzati con quelli presuntivi medi, risulta ancora una società non operativa, in quanto i primi pari a € 5.400 sono inferiori ai secondi pari a € 6.000; quindi, anche in questa ipotesi, occorrerà procedere al calcolo del reddito minimo presunto.

² Ai sensi del secondo comma dell'art. 89 del Tuir i dividendi sono esenti da tassazione per il 95% del loro ammontare. Si veda anche la Circolare Ministeriale n. 6 del 13 Febbraio 2006.

Reddito minimo presunto

	2006	Totale	Percentuali	Reddito minimo
Partecipazioni pex	-	-	-	-
Partecipazioni non pex	320.000	320.000	1.5%	4.800
Obbligazioni	60.000	60.000	1.5%	900
Tot.				5.700

Occorrerà, pertanto, che la Società integri il proprio reddito come segue:

reddito minimo: 5.700

reddito dichiarato: 2.150, derivante dalla differenza tra l'utile civilistico pari a € 5.000 ed il reddito esente pari a € 2.850, cioè il 95% di 3.000³.

L'adeguamento del reddito dichiarato a quello imponibile minimo sarà effettuato integrando il reddito dichiarato della differenza tra il reddito imponibile minimo ed il reddito dichiarato aumentato della parte di reddito non soggetta ad imposizione per specifiche disposizione di legge.

5.700 -
(2.150+2.850) =

700 differenza di integrazione

2.150+
700

2.850 reddito da dichiarare.

Il carico fiscale della società sarà:

Ires: 33% su 2.850= 940,5

Dai calcoli appena esposti emerge che l'inserimento nel calcolo delle partecipazioni "pex" in relazione agli stessi determina un maggior carico fiscale pari ad € 1.237,5 corrispondente alla differenza tra € 2.178 e € 940,5.

RIFLESSI SULL'IRAP.

Un' osservazione particolare merita, poi, il numero 3-bis del comma 109 del maxi-emendamento al disegno di legge Finanziaria 2007 poiché prevede l'adeguamento del reddito delle società di comodo anche ai fini dell'Irap; un reddito minimo determinato presuntivamente dovrà subire, quindi, non solo la tassazione dell'Ires, ma anche quella dell' Irap.

La conseguenza per una holding di partecipazione, che percepisce come unico reddito i dividendi dalle partecipate, sarebbe quella di vedersi tassare un importo, rappresentante un utile mai ricevuto poiché presunto, con una percentuale almeno pari al 37,25%, anziché un reddito, sicuramente inferiore a quello forfetario in quanto rappresentato solo da dividendi, con una percentuale pari al 1,65%, cioè il 33% del 5% degli stessi, esclusivamente ai fini dell'Ires, che, peraltro, in caso di adozione dei regimi della trasparenza o del consolidato fiscale addirittura tende ad azzerarsi.

Infatti, il legislatore ha previsto ai fini dell'Irap l'adeguamento del valore della produzione netta all'ammontare minimo aumentato di vari elementi, come il costo del lavoro e degli interessi passivi, penalizzando maggiormente quelle società, come le holding iscritte all'elenco di cui all'art. 113 del Testo Unico Bancario, il cui reddito è rappresentato esclusivamente

³ Ai sensi del secondo comma dell'art. 89 del Tuir i dividendi sono esenti da tassazione in misura pari al 95% del loro ammontare.

da dividendi, i quali, tra l'altro, sono esclusi, insieme agli interessi passivi, dalla base imponibile ai fini dell'Irap dal decreto istitutivo di tale imposta, il D. Lgs. 446/97.

Si ipotizzi una holding i cui redditi di 10.000 sono rappresentati esclusivamente da dividendi derivanti da partecipazioni sociali iscritte in bilancio per 2.000.000.

Nell'ipotesi che:

a) sia considerata di comodo:

reddito minimo imponibile $2.000.000 * 1,5\% = 30.000$

Ires:

30.000 -
(500+9.500⁴) =

20.000 differenza di integrazione

500 +
20.000 =

20.500

$20.500 * 33\% = 6.765$

Irap:

$30.000 * 4,25\% = 1.275$

Totale carico fiscale:

6.765+
1.275=

8.040

-b) non sia considerata di comodo:

reddito effettivo imponibile $500 * 33\% = 165$

Come si può osservare, l'aggravio d'imposta conseguente all'adeguamento del reddito dichiarato a quello minimo presuntivo è assolutamente evidente, poiché decisamente più "pesante" con la considerazione dell'aliquota dell'Irap.

LA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE E LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ DI COMODO.

Ulteriore novità introdotta dal maxi-emendamento consiste in una particolare tassazione del reddito, per la società ed i soci, nel caso di scioglimento o trasformazione in società semplice di una società che, nel periodo di imposta in corso al 4 Luglio 2006, sia considerata non operativa o che si trovi nel primo periodo di imposta; è necessario, inoltre, che si proceda alla cancellazione della società dal registro delle imprese entro un anno dal suo scioglimento o trasformazione e che tutti i soci siano persone fisiche iscritte nel libro soci.

In caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto di trasformazione e quello fiscalmente riconosciuto sarà applicata un'imposta sostitutiva, dell'Ires e dell'Irap, pari 25%; identico tipo di imposizione

⁴ Ai sensi del secondo comma dell'art. 89 del Tuir i dividendi sono esenti da tassazione in misura pari al 95%.

⁵ Da notare che, per le holding di partecipazione iscritte all'Ufficio italiano dei cambi ai sensi dell'articolo 113 del Tub si applica l'aliquota Irap maggiorata (cosiddetta «Irap bancaria»); occorre considerare, inoltre, la maggiorazione prevista dalla normativa regionale applicabile alla generalità dei casi.

sarà applicato alle riserve e fondi in sospensione d'imposta, mentre per i saldi di rivalutazione l'aliquota scende al 10%. Se la tassazione "agevolata" introdotta dal maxi-emendamento ha come scopo quello di disincentivare le società di comodo, difficilmente troverà applicazione dal momento che la cessione di una partecipazione detenuta da una società, anche se iscritta in bilancio ad un valore fiscale più basso rispetto a quello normale⁶, produrrà una plusvalenza che potrà essere esente ai sensi dell'art. 87 del Tuir. Ciò vuol dire che, se una società è titolare di una partecipazione iscritta in bilancio per € 100.000 ma con valore normale di € 1.000.000, in caso di trasformazione in società semplice la società pagherebbe il 25% su 900.000, mentre se cede la partecipazione pagherebbe il 33% sul 16% di 900.000⁷, con un notevole risparmio d'imposta. La nuova normativa, inoltre, sembra non far alcun riferimento all'applicazione dell'imposta di registro in presenza di trasformazione in società semplice ma allo stesso tempo non chiarisce se tale operazione debba assoggettarsi ad Iva in quanto si realizzerebbe, ai sensi dell' art. 2, comma 2, n.5) del D.P.R. 633/ 72, una destinazione di beni per finalità estranee all'esercizio di imprese commerciali, dal momento che la società semplice non può svolgere tali attività ai sensi dell'art. 2249 del c.c. Dal punto di vista del socio, la normativa prevede che il valore fiscale della sua partecipazione nella società trasformata sarà incrementato della differenza che la società ha assoggettato ad imposizione sostitutiva.

In presenza di liquidazione, invece, la percentuale sostitutiva del 25% sarà applicata sulla differenza tra il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, senza riconoscere alcuna valenza fiscale alle perdite pregresse che non riducono, quindi, l'eventuale imponibile da liquidazione. Il trattamento di riserve, fondi in sospensione d'imposta, saldi di rivalutazione è identico a quello previsto in caso di trasformazione. Per il socio, in base all'art. 47, comma 7, del D.P.R. 917/ 86, il valore normale dei beni ricevuti in caso di liquidazione della società, per la parte che eccede il valore fiscale della sua partecipazione, costituisce utile di partecipazione. Al fine di evitare una eventuale doppia imposizione, derivante anche dalla precedente tassazione del reddito prodotto dalla società, è previsto che il valore normale del bene assegnato al socio sia ridotto di un importo corrispondente a quello tassato con imposta sostitutiva al netto dell'imposta stessa.

E' espressamente previsto che le assegnazioni dei beni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1%, ma non scontano l'imposta sul valore aggiunto in quanto non considerate cessione di beni; se il bene trasferito al socio è un immobile, occorrerà applicare anche l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa.

⁶ Il valore normale dei titoli è determinato in base alla disciplina prevista dall'art. 9 del Tuir.

⁷ L'art. 87 del Tuir prevede che, a partire dal 2007, le plusvalenze realizzate dalla vendita di partecipazioni dotate dei requisiti della esenzione siano esentate da tassazione per l'84% del loro ammontare.